


Normativa e prassi

L'incentivo commerciale restituito è deducibile dal reddito d'impresa

1 Ottobre 2020

Stante la stretta correlazione tra lo sconto concesso e i proventi conseguiti, risulta rispettato il principio di inerenza, che consente di attribuire rilevanza alle spese sia ai fini Ires che Irap



Gli oneri derivanti dal meccanismo in base al quale l'utente, a seguito di un acquisto effettuato tramite portale, matura il diritto di ottenere un parziale rimborso dell'importo speso presentano i requisiti dell'inerenza all'attività d'impresa. In sostanza, rappresentano il ribaltamento, agli utenti che aderiscono al progetto, di parte dei proventi conseguiti, derivanti dagli accordi commerciali con i fornitori.

È il contenuto della **risposta n. 424/2020** fornita a una società che, attraverso un portale, offre agli utenti registrati la possibilità di effettuare acquisti sia presso terzi fornitori, convenzionati e pubblicati sullo stesso sito, sia direttamente dal portale (buoni spesa e carburante), prevedendo una forma di incentivo commerciale (Ic). Questo, per gli acquisti diretti, è riconosciuto in quello stesso momento, tramite riduzione del prezzo. Invece, per gli acquisti presso i fornitori, il diritto alla parziale restituzione della cifra spesa è subordinato alla circostanza che l'operazione sia andata a buon fine, ossia che il prezzo sia stato effettivamente pagato e che il fornitore ne abbia data comunicazione alla società che gestisce il portale. Si tratta di una sorta di "sconto indiretto", in quanto, a fronte dell'acquisto di un bene (per il quale l'utente può verificare sul sito sia il prezzo lordo sia l'ammontare del relativo incentivo), la somma dovuta a titolo di Ic non è riconosciuta direttamente dal produttore o commerciante del bene, ma in modo indiretto dal gestore del sito. Questo, inoltre, ha rappresentato che la rilevazione contabile di tali costi avviene per competenza e

nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, secondo quanto previsto dal principio contabile Oic 11. Sono contabilizzati all'atto della loro effettiva maturazione, cioè quando si riceve conferma della sussistenza dei relativi requisiti e la richiesta di pagamento da parte dell'utente. In contropartita alla registrazione dei costi, viene rilevata un'uscita di banca, in quanto la loro maturazione coincide generalmente con il pagamento all'utente; se, però, maturazione dell'Ic e relativo pagamento non coincidono, si rileva una voce di debito che viene poi stornata al momento dell'erogazione all'utente.

L'interpello è finalizzato a sapere se gli incentivi corrisposti agli utenti possono essere qualificati come costi inerenti all'attività d'impresa e, quindi, essere dedotti nella determinazione del reddito.

A parere dell'Agenzia, i ricavi realizzati dalla società che gestisce il portale concorrono alla formazione della base imponibile Ires e Irap, e gli oneri derivanti dal meccanismo dell'Ic presentano i requisiti dell'inerenza all'attività d'impresa, rappresentando il ribaltamento di parte dei proventi conseguiti dall'istante agli utenti del proprio sito che aderiscono al progetto.

Considerato che, l'esistenza del debito per l'incentivo è vincolato al superamento di una determinata soglia in mancanza del cui raggiungimento lo stesso non si concretizza, i relativi costi, in base a quanto disposto dal **Dm 3 agosto 2017**, sono riconducibili agli accantonamenti fiscali di cui all'**articolo 107**, comma 4, del Tuir. Quando è raggiunta la soglia prevista dagli accordi con gli utenti e avviene l'effettivo pagamento dell'incentivo commerciale, si può considerare realizzato l'evento a fronte del quale è stato effettuato l'accantonamento, con conseguente deducibilità del relativo onere ai fini Ires.

In ambito Irap, relativamente agli accantonamenti, la **circolare 26/2012** ha chiarito che trattasi di poste di natura estimativa che non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile. Ma, al verificarsi dell'evento a fronte del quale è stato effettuato l'accantonamento, è ammessa la deducibilità dell'onere che, seppur non formalmente imputato a conto, risulta classificabile in una voce dell'aggregato B rilevante ai fini del tributo. Pertanto, alla luce del principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale, le conclusioni ai fini Irap sono analoghe a quelle rappresentate ai fini Ires.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lincentivo-commerciale-restituito-e-deducibile-dal-reddito>